

Il sottoscritto Alessandro Ronzone residente [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara (PE) al n. B63, in qualità di tecnico individuato in relazione al progetto fotovoltaico presentato a nome di ABSOLUTE ENERGY S.p.a. P.iva 17257021000 da eseguirsi nel comune di Pianella (PE),

Denominazione progetto: Pianella 1

Codice pratica: 361135394 con potenza di immissione di 4065 kW

Comune: Pianella (PE)

Foglio: 44

Particella: 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204.

sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) ed ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

ASSEVERA

- L'idoneità delle aree individuate, localizzata ad una distanza inferiore a 500m da impianto esistente ai sensi del D. Lgs. 199/2021, Art. 20, comma 8, c-ter2 "Area i cui punti distino non più di 500m da impianti industriali esistenti", nonché ai sensi della L.R. n.8/25, Art. 2, comma 1, lett. i), n. 2
- La compatibilità del progetto con gli interventi sottoposti a regime di PAS ai sensi dell'Allegato B, lettera b) del D. Lgs. 190/2024 "Interventi in regime di PAS" b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- Che la potenza d'immissione d'impianto è pari a 3,52 MW, mentre la potenza di picco è pari a 4,1659 MWp, a causa delle mitigazioni richieste dalla SABAP e introdotte nel progetto in itinere
- La compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà al PRG adottato, in quanto, seppur in Area E, non essendoci divieto espresso nel PRG comunale, l'area diviene idonea ai sensi della legge nazionale (D. Lgs. 199/2021 e L.R. Abruzzo 8/25)
- Che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori
- Che in relazione alle costruzioni in cls, le stesse sono da considerarsi "Prive di Rilevanza" ai sensi dell'Art. 94-bis, Comma 1, Lett. C9 e Comma 2 del DPR 380/01, rientrando nelle opere di cui all'Appendice 4 del Decreto Regionale n. 3 del 17/8/2023;

- Che il progetto è conforme alla normativa del codice della strada e si impegna a richiedere, a valle della progettazione esecutiva, eventualmente, all'ente competente idonea autorizzazione ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento Accessi e Passi Carrabili del Comune di Pianella (delibera c.c. n. 12 del 28/04/2016)
- L'esclusione da verifica di assoggettabilità a VIA in quanto: nel D.M 30/03/2015. è previsto che può ritenersi sussistente un'ipotesi di cumulo qualora, nel medesimo contesto ambientale e territoriale (da individuarsi nella fascia di pari a 1 km a partire dal perimetro esterno dell'area d'impianto) siano presenti altri progetti della stessa fonte; Lo stesso DM individua poi la soluzione da adottarsi per risolvere la situazione di cumulo, prevedendo che, qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente punto., si applichi il dimezzamento delle soglie per l'assoggettabilità a screening dei progetti. In altre parole, è lo stesso DM 30 marzo 2015 a escludere che la presenza di più iniziative integranti una situazione di cumulo richieda l'assoggettamento alla procedura di screening, fornendo invece una soluzione (il dimezzamento della soglie) ritenuta, in base a una valutazione ex ante, idonea a risolvere la situazione di compresenza di impianti all'interno del medesimo contesto. La scrivente ha pienamente rispettato le prescrizioni di cui al D.M. 30 marzo 2015 in quanto entrambi i progetti in corso hanno una potenza inferiore a 6 MW e rispettano quindi la potenza risultante dal dimezzamento della soglia di assoggettabilità a screening (che, come è noto, per le aree idonee ex art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 è pari a 12 MW);
- La non assoggettabilità a VINCA in quanto non interferente con siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione appartenenti a rete "Natura 2000";
- Che La realizzazione del campo fotovoltaico sarà compiuta in 60 giorni, come da cronoprogramma di realizzazione degli interventi allegato, e che la vita utile stimata dell'impianto è di 30 anni;
- Che l'area a disposizione è di circa 59000mq, l'area oggetto di intervento è di circa 17200mq, perciò la percentuale utilizzata è circa il 29% rispetto all'unità fondiaria idonea di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica ovvero per la quale si dichiara idoneità;
- Che con la comunicazione dell'inizio lavori si produrrà documentazione relativa all'impresa costruttrice dei lavori, direttore dei lavori e documento, modulistica in materia di rifiuti, notifica preliminare, eventuale normativa circa terre e rocce da scavo, e tutta la documentazione prevista per legge.

Chieti, 09/09/2025

FIRMA